Regolamento interno del Consiglio d'Istituto

Art. 1 Premessa

Il Consiglio d'Istituto (di seguito indicato come CdI), istituito ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, allo scopo di dettare precise norme a salvaguardia dell'ordine e della vita democratica di questo organo collegiale, adotta il presente regolamento interno che disciplina le modalità per convocazione e svolgimento delle sedute.

Il regolamento è conforme alle normative vigenti al momento della sua approvazione e dovrà essere modificato con apposita delibera in caso di emanazione di nuove leggi o decreti riguardanti l'ordinamento scolastico.

Se nel corso delle sedute si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza dei componenti del CdI presenti nel corso della seduta stessa.

Art. 2 Durata in carica

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni.

Art. 3 Componenti del Consiglio d'Istituto

a) Consiglieri

Il CdI del Liceo è composto dal Dirigente Scolastico, dalle rappresentanze elette del personale docente (n.8), del personale non docente (n.2), dalla rappresentanza dei genitori eletti (n.4) e degli studenti eletti (n.4).

I consiglieri hanno diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute. In caso di assenza, la giustificazione dovrà avvenire prima della seduta stessa mediante comunicazione scritta alla Segreteria dell'Istituto o al Presidente del CdI, come al successivo art. 13.

b) Presidente

Il Presidente del CdI è un membro eletto tra i rappresentanti dei genitori. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. E' eletto il genitore che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (almeno la metà più uno).

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta per 3 volte al massimo. In caso non si raggiunga la maggioranza relativa dei voti in favore di uno degli eligendi, risulterà eletto il genitore con il figlio appartenente alla classe inferiore o, nel caso non sia si possibile individuarlo, il più anziano di età.

c) Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice-presidente è eletto, con le stesse modalità del Presidente, tra i membri del Consiglio di Istituto rappresentanti dei genitori.

In assenza di Presidente e Vice-presidente, presiede la seduta il genitore più anziano d'età. Qualora per qualsiasi causa non sia presente la rappresentanza dei genitori, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

d) Segretario

Il Segretario del Consiglio ha il compito di redigere il verbale secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento.

Le funzioni di Segretario possono essere svolte da un membro individuato nel corso della prima seduta che rimane in carica per l'intero triennio o, in alternativa, per il periodo di un anno a decorrere dalla nomina.

Se ciò non accade, il Presidente individua per ogni seduta un membro del CdI osservando come criterio la successione in ordine alfabetico, evitando coloro che hanno già svolto la funzione in sedute precedenti, in modo da garantire l'equilibrata rotazione tra i membri nel corso del triennio di carica. La medesima procedura si applica in caso di assenza del Segretario designato.

Art. 4 Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva (di seguito indicata con GE) viene eletta in seno al CdI con le stesse modalità adottate per l'elezione del Presidente ed è composta da un docente, un non docente, un genitore e uno studente.

Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il DSGA che svolge al suo interno le funzioni di Segretario.

Il Presidente del CdI è sempre invitato ad assistere alla G.E., pur non avendo diritto di voto.

Art. 5 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire a tutte le componenti "la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica" e la piena realizzazione dei compiti del CdI.

In particolare:

- convoca il CdI e ne stabilisce i punti dell'Ordine del Giorno, nelle modalità indicate al successivo art. 11
- presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento delle stesse: verifica del numero legale dei presenti per la validità della seduta, nomina del Segretario
- fa rispettare l'OdG e l'ordine degli interventi
- pone in votazione le delibere; in caso di votazione con parità dei voti, il suo voto prevale
- dichiara sciolta la seduta e la aggiorna qualora ravvisi che non vi siano le condizioni per lo svolgimento regolare
- autentica con la propria firma i testi delle delibere e i verbali delle riunioni, controllando che vi sia anche quella del Segretario
- esamina le proposte della Giunta Esecutiva.

Art. 6 Verbale e pubblicazione atti

Di ogni seduta deve essere redatto il Verbale a cura del Segretario che deve contenere:

- data, luogo, ora di inizio e scioglimento della seduta
- nome del Presidente e del Segretario

- l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti (almeno la metà più uno), i nomi degli eventuali assenti con la specifica indicazione se siano giustificati o meno
- il resoconto della discussione per ogni punto all'OdG, i nomi di coloro che hanno preso parte alla discussione con le tesi sostenute e le dichiarazioni di voto, se effettuate
- le eventuali mozioni sui vari punti all'OdG verbalizzate nell'esatta formulazione con la quale vengono sottoposte a votazione
- l'esito delle votazioni.

I singoli consiglieri durante la seduta possono produrre il testo delle loro dichiarazioni chiedendo che siano testualmente riportate a verbale o possono dettarle direttamente al Segretario.

Il verbale deve essere inviato per via telematica alla Segreteria entro 20 giorni trascorsi dalla seduta e viene inviato ai consiglieri contestualmente alla convocazione successiva.

All'Albo dell'Istituto (sezione del sito "Amministrazione trasparente") sono pubblicati i testi delle delibere firmati da Presidente e Segretario entro due giorni successivi alla seduta, mentre i verbali sono conservati in Segreteria e assumono valore giuridico quando approvati con apposita delibera e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 Deposito rettifiche

Il verbale, già inviato a tutti i consiglieri, viene posto ad approvazione all'inizio della seduta successiva.

Se un componente lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte di verbale che allo stesso interessa e per la quale egli richiede rettifica. Il componente che formuli una rettifica, senza entrare nel merito di quanto deliberato, deve indicare esattamente i termini di quanto intende sia inserito a verbale.

Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata e dovrà essere allegata come nota a parte al verbale posto ad approvazione.

Se anche un solo componente si oppone alla rettifica, questa viene posta a votazione e si intende accolta quando abbia riportato la maggioranza dei voti: entrambe le posizioni/proposte dovranno essere verbalizzate, se richiesto dai dichiaranti, nella seduta in cui il verbale si discute.

Art.8 Convocazione del Consiglio

La prima seduta del CdI è convocata dal Dirigente Scolastico non oltre il 20° giorno dalla data della proclamazione degli eletti perché si provveda all'elezione del

Presidente e della Giunta Esecutiva e per l'eventuale assunzione di delibere necessarie.

Successivamente il CdI, massimo organo deliberante dell'istituzione scolastica, è convocato dal Presidente quando ve ne è necessità, su richiesta del Presidente della G.E. e negli altri casi sotto specificati.

Il Presidente della G.E. chiede necessariamente di convocare il CdI in previsione di scadenze istituzionali fissate dalla vigente normativa (salvo eventuali proroghe) che coincidono con i seguenti periodi dell'anno scolastico:

- novembre/dicembre: delibera aggiornamento del PTOF elaborato dal Collegio Docenti entro il 31 ottobre; delibera del programma annuale per l'anno solare successivo predisposto dal DS e proposto dalla G.E. entro il 31dicembre, con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori; piano visite e viaggi di istruzione
- entro il 30 aprile: delibera del conto consuntivo dell'anno solare precedente, sottoposto al parere dei revisori
- entro il 30 giugno: verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto e dello stato di attuazione del programma; parere sull'andamento generale dell'istituto in base alla relazione del DS; adattamenti del calendario scolastico per l'a.s. successivo su proposta del Collegio Docenti-

In occasione di queste sedute, da programmare obbligatoriamente, il DS e la GE possono chiedere di aggiungere all'OdG la delibera motivata di

- modifiche parziali al programma (cosiddette "variazioni di bilancio")
- adesione dell'Istituto a bandi di vario tipo
- ratifica dell'adesione a bandi o accordi di rete già effettuata dal DS sulla base di apposita delibera permanente
- modifiche ai documenti fondanti dell'Istituto: regolamento d'Istituto, PTOF su proposta del Collegio etc…
- surroga membri che hanno perso requisiti, dimissionari o decaduti.

Oltre alle sedute relative alle scadenze indicate, il CdI è convocato anche nei seguenti casi:

- quando il Presidente ritiene che la discussione di uno o più punti necessiti di tempi dilatati e particolare attenzione per giungere a delibera
- quando un terzo dei consiglieri presenta al Presidente richiesta scritta e sottoscritta per mettere a tema in una particolare seduta la discussione di uno o più punti che necessiti di tempi dilatati e particolare attenzione per giungere a delibera.

Nella richiesta devono essere indicate le motivazioni e devono essere allegati i materiali utili a preparare la discussione. Può essere indicata una data per la convocazione, nel qual caso è facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altri punti all'ordine del giorno. La convocazione comunque non può essere rinviata più di 15 giorni oltre il termine indicato.
La richiesta può giungere al Presidente in forma cartacea e firmata a mano dai richiedenti o in forma telematica (scansione della richiesta con firme a mano).

Art. 9 Modalità di convocazione del Consiglio

La convocazione del CdI deve essere disposta dal Presidente con un congruo preavviso, mai inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni.
Solo in caso di convocazione straordinaria di una seduta si ammette un preavviso di soli 3 giorni: l'urgenza deve essere debitamente motivata a cura del Presidente, che ha il dovere di assicurarsi che manchi effettivamente la possibilità di agire per via ordinaria.
La comunicazione è pubblicata all'albo dell'Istituto e giunge ai consiglieri a cura della Segreteria per via telematica (email).
La convocazione deve indicare con precisione gli argomenti da trattare nella seduta. I materiali inerenti i vari punti sono inviati dalla Segreteria contestualmente alla convocazione, se depositati in tempo utile, altrimenti vengono inviati successivamente o messi a disposizione dei consiglieri nel corso della seduta. E' preferibile evitare l'ultima situazione per consentire ai consiglieri di prepararsi in modo consapevole. In ogni caso i materiali relativi a delibere devono pervenire entro tre giorni antecedenti la seduta.

Art. 10 Sede e ora delle riunioni

Il CdI si riunisce nella sede principale dell'Istituto sempre in orario extrascolastico.
Le sedute possono svolgersi in videoconferenza solo se consentito o dalle norme vigenti, quali quelle relative a uno stato di emergenza.
Nella seduta di insediamento il Consiglio prende accordi sui giorni della settimana e sugli orari più idonei a consentire a tutti i membri la più ampia possibilità di partecipazione. La decisione, riportata a verbale, deve essere rispettata nel corso del triennio di carica, salvo imprevisti che impongano di fissare momenti diversi da quelli concordati, da motivarsi opportunamente.

Art. 11 Formulazione Ordine del Giorno

L'Odg di ogni riunione è formulato dal Presidente e deve contenere:

- gli argomenti proposti dal Presidente della Giunta Esecutiva
- argomenti proposti da un terzo dei consiglieri secondo le stesse modalità previste per la richiesta di convocazione al precedente art. 9.

All'inizio della seduta è possibile a ogni consigliere richiedere la trattazione di un punto non indicato nella convocazione, se vi è urgenza effettiva e motivata. L'inserimento del nuovo punto deve essere approvato all'unanimità. La discussione del punto aggiunto avviene dopo l'esame dei punti già posti all'OdG e può prevedere la delibera se tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati e consapevoli, anche in base all'esame di materiali forniti al momento.

Art. 12 Discussione e votazione

La discussione di ogni punto si apre con una relazione da parte del Presidente, del Dirigente Scolastico, del DSGA se presente alla seduta. Se il punto è stato oggetto di studio da parte di una Commissione interna al CdI, l'argomento è introdotto da un membro della stessa. La relazione dura il tempo necessario all'esposizione del tema, considerato che i contenuti sono stati inviati in precedenza a tutti i consiglieri.
Tutti i membri del CdI hanno diritto di parola sugli argomenti posti all'Odg per il tempo strettamente necessario a chiarire l'argomento e devono attenersi al tema in esame. Il Presidente dà facoltà di parlare ai membri che lo desiderino in modo ordinato e può interrompere un consigliere se valuta che l'intervento non sia pertinente a quanto trattato.
I componenti intervengono chiedendo la parola per chiedere chiarimenti ed esprimere dichiarazioni di voto. Ogni intervento non può durare più di 5 minuti.
Raccolte le domande e le dichiarazioni il relatore può riprendere la parola per dare ulteriori contributi. Coloro che sono intervenuti hanno diritto di replica per non più di 2 minuti. Nessuno può intervenire sullo stesso punto più di due volte.
Quando il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alla votazione non è più consentito ai membri di effettuare altri interventi.
Tutti i membri del CdI hanno diritto di voto con la limitazione ai consiglieri di minore età negli atti deliberativi di carattere economico – finanziario. Il CdI vota a scrutinio palese. Il voto è segreto solo se la discussione riguarda singole persone. In caso di

votazione per scrutinio segreto, la commissione scrutatrice sarà composta da Presidente, Segretario e un altro consigliere.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta e nemmeno ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso rispetto al numero dei presenti.

Art. 13 Decadenza dell'incarico

I membri del CdI sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità.
Per i membri che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, il Presidente può dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza, invitando per iscritto l'interessato a giustificare le proprie assenze. Lo stesso ha facoltà di rispondere per iscritto o verbalmente intervenendo nella seduta successiva.
La presenza alla seduta va confermata entro il giorno prima della seduta via email. In caso di impossibilità di conferma entro questo termine, l'assenza può essere giustificata anche per telefono alla segreteria entro la mattina del giorno della seduta. Entro questi termini l'assenza è considerata giustificata.

Art. 14 Dimissioni

Ogni consigliere può rinunciare all'incarico presentando per iscritto le dimissioni al Presidente, il quale ne darà notizia agli altri componenti nel corso della seduta successiva all'atto di dimissione, da allegarsi al verbale. Una volta che il CdI ne ha preso atto, le dimissioni sono definitive e irrevocabili.

Art. 15 Sostituzioni

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere membri del CdI o si dimettono vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. Il Consiglio d'Istituto può funzionare anche se privo di alcuni membri decaduti per perdita dei requisiti
In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione per esaurimento delle rispettive liste, i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive. Pur essendo valida la costituzione del Consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416),

si dà luogo obbligatoriamente a elezioni suppletive qualora manchi la rappresentanza della componente genitori. Le elezioni suppletive debbono essere indette all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.

Art. 16 Pubblicità delle sedute

Le sedute sono aperte a tutti gli studenti e genitori della scuola, a tutto il personale docente e non docente.

Il presidente ammette alla seduta gli uditori dopo averne verificato l'appartenenza alla comunità scolastica, supportato nel compito dagli organi di segreteria preposti al riconoscimento degli appartenenti all'istituto, e dopo aver verificato la capienza del locale adibito alla seduta o della piattaforma online scelta dall'istituto per le riunioni da remoto.

Nel caso di presenza di uditori online è obbligatorio l'accesso con l'account istituzionale (dei docenti o degli studenti).

In caso di elevata affluenza del pubblico sarà data precedenza ai rappresentanti dei genitori e degli studenti eletti nei Consigli di Classe.

Nessuno di coloro che assiste alle riunioni ha diritto di parola, a meno che siano concordi tutti i consiglieri presenti.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o della libera di discussione, il Presidente dispone la sospensione della seduta o la sua prosecuzione in forma privata.

Le riunioni del CdI hanno luogo in forma non pubblica quando sono in discussione argomenti concernenti le persone.

Su invito del Presidente possono presenziare al CdI anche esperti esterni con diritto di parola solo su specifici punti.

Art. 17 Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

Premesso che il CdI è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si precisa che per la validità delle riunioni del CdI è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi, segrete solo quando riguardano persone.

Il numero legale deve sussistere non solo all'inizio della seduta, ma anche al momento delle votazioni, quando la volontà del CdI si manifesta: pertanto i consiglieri che escono dall'aula prima delle votazioni non sono computati tra i votanti. In mancanza del numero legale all'orario stabilito per l'inizio della seduta, i presenti sono tenuti ad attendere per non più di 15 minuti, trascorsi i quali il Presidente aggiorna la seduta.

Art. 18 Commissioni di Lavoro nel Consiglio

Il CdI al fine di realizzare al meglio il proprio potere d'iniziativa di cui all'art.10 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297 può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo e importanza, Commissioni di Lavoro.
Le Commissioni di Lavoro non hanno alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

Art. 19 Competenze

Il CdI, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante in tutte le materie disciplinate dalle normative vigenti.
Per tutte le attribuzioni di competenza del Consiglio d'Istituto si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974, nel D.L. n. 297 del 16 aprile 1994, nel D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 e successive modifiche di cui al Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, nella Legge n. 107 del 13 luglio 2015.
Inoltre il CdI delibera le sanzioni che comportano per gli alunni della scuola secondaria un allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 20 Approvazione e modifica

Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio stesso.

Il presente regolamento è stato approvato e aggiornato a maggioranza dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28 ottobre 2026.